

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
SUL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI DI PARTE CAPITALE E PARTE CORRENTE**

Il Collegio dei Revisori Contabili, nominato dalla Giunta Provinciale di Trento con delibera n. 2071, di data 30 settembre 2011, n. 1785 del 20 ottobre 2014 e n. 1246 del 20 luglio 2015 composto da:

- **Marco Viola**, dottore commercialista e revisore contabile, nato a Trento il 5 marzo 1978, codice fiscale VLI MRC 78C05L378T;
- **Stefano Angheben**, dottore commercialista e revisore contabile, nato a Trento il 13 agosto 1957, codice fiscale NGHSEFN57M13L378V;
- **Alberto Bertamini**, dottore commercialista e revisore contabile, nato a Rovereto, l' 11 aprile 1983 codice fiscale BRTLRT83D11H612X

ricevuta in data 18.07.2016 la bozza di determinazione del direttore dell'Ente relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2016, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2016 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 7, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risul-

tanti al 1° gennaio 2016¹ al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta², previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- ✓ a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2016, e di quelli reimputati ad esercizi successivi. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicato la natura della fonte di copertura;
- ✓ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- ✓ c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2016-2018, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e

¹ La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; conseguentemente le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia sono tenuti ad adottare, con la medesima decorrenza, i principi previsti dal suddetto decreto.

² Per le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia Autonoma di Trento il riaccertamento è un'attività gestionale meramente ricognitiva. Quindi non è il CDA bensì il direttore/Giunta esecutiva (per gli Enti parco) ad adottarlo.

l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

- ✓ d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- ✓ e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell'obbligazione delle singole posizioni attestata dai responsabile di spesa e di entrata.

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto 2015 che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 19.07.2016, emerge un risultato di amministrazione così composto:

	GESTIONE COMPLESSIVA
SALDO CASSA	-485.375,54
RISCOSSIONI	23.461.338,52
TOTALE ENTRATE	22.975.962,98
PAGAMENTI	22.673.351,58
SALDO DI CASSA AL 31/12/2015	302.611,40
RESIDUI ATTIVI (+)	7.740.619,13
RESIDUI PASSIVI (-)	8.0271.61,08
AVANZO DI AMMINI- STRAZIONE AL 31/12/2015	16.069,45

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015	16.069,45
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	669.531,98
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	303.567,88
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	1.000.917,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	697.349,27
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2016 DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	685.601,43

1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità. A tal fine il punto 5) lettera b) del punto 9.3 del principio contabile 4/2 prevede che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Si prede atto che in sede di riaccertamento straordinario la determinazione dell'accantonamento da disporre a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità a valere sul risultato di amministrazione è stata effettuata operando come segue:

- assumendo a riferimento, per ciascuna categoria di entrata, i residui attivi risultanti successivamente al riaccertamento straordinario;
- a calcolare in corrispondenza di ciascun categoria di entrata, la media del rapporto tra incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;

- ad applicare all'importo complessivo di ciascuna categoria dei residui, risultanti dal riaccertamento, una percentuale pari al complemento a 100 della media sopra calcolata.

Tale importo non deve essere stanziato in competenza e rimane accantonato come quota del risultato di amministrazione non applicata al bilancio.

L'organo di revisione prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati:

- i residui attivi da pubblica amministrazione
- i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia
- i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2, relativi a entrate tributarie rimosse per autoliquidazione dei contribuenti

Sulla base dei risultati conseguiti pertanto non risulta necessario procedere ad un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

2 - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

L'organo di revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato è stata effettuata operando come segue, distintamente per ciascun titolo dell'entrata e della spesa come segue:

- avendo a riferimento i residui attivi e passivi reimputati agli esercizi in cui sono esigibili;
- calcolando per ciascun titolo la differenza positiva tra i residui passivi re imputati e i residui attivi reimputati;
- operando la somma delle predette differenze positive.

L'importo del fondo pluriennale vincolato risulta pari a 697.349,27:

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2016	PARTE	PARTE
	CORRENTE	CAPITALE
Residui passivi eliminati al 01.01.16 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2016 o successivi.	344.367,42	656.549,73
Residui attivi eliminati alla data del 01.01.2016 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2016 e successivi	303.567,88	
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere all'entrata del bilancio 2016	40.799,54	656.549,73

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione dei residui attivi e passivi re imputati.

3- CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla bozza di provvedimento relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2016.

Il Collegio dei Revisori Contabili:

- dott. Marco Viola (Presidente) -

- dott. Stefano Angheben -

- dott. Alberto Bertamini -

